

Codice A1409D

D.D. 15 settembre 2026, n. 573

Art. 15, comma 2, lett. c) D.Lvo 32/21. Quantificazione della quota parte spettante all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS PLV) e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA Piemonte) per le tariffe riscosse nell'anno 2026.



ATTO DD 573/A1409D/2026

DEL 15/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Art. 15, comma 2, lett. c) D.Lvo 32/21. Quantificazione della quota parte spettante all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS PLV) e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA Piemonte) per le tariffe riscosse nell'anno 2026.

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari prevede, all'articolo 80, che per coprire i relativi costi, gli Stati membri possano riscuotere tariffe o diritti diversi da quelli obbligatori e armonizzati, di cui all'articolo 79 del regolamento stesso;

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”* stabilisce, relativamente alle tariffe di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) 2017/625, le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le tariffe previste dal D.Lvo 32/2021 (in vigore dal 01.01.2022) sono a carico degli operatori del settore alimentare interessati e sono destinate alle Autorità competenti e agli altri Enti di cui agli articoli 14 e 15 del D.Lvo 32/2021, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per assicurare adeguate risorse per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Preso atto che l'art. 15 del D.Lvo 32/21, al secondo comma, dispone che gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe previste dall'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, con l'esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, siano destinati e vincolati, per una quota del 3,5 per cento, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o ad altri Laboratori ufficiali designati da ciascuna Regione o Provincia autonoma nel rispettivo Piano di controllo in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;

verificato che non sussistono attualmente principi condivisi fra i Ministeri competenti (Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze) con riguardo al criterio per la ripartizione della quota del 3,5 per cento di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021 tra i Laboratori ufficiali individuati a livello regionale o provinciale per le attività di supporto del controllo della sicurezza di alimenti e mangimi;

preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 10-7876 dell'11.12.2023 la Regione Piemonte ha stabilito che il criterio per la ripartizione fra gli Enti cui afferiscono i Laboratori ufficiali regionali (l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - IZS PLV e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Piemonte) della quota di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021, sia per le tariffe riscosse nell'anno 2022 che per quelle incassate nell'anno 2023 e seguenti, sia individuato in relazione al numero di campioni assegnati a ciascun Ente dall'annuale Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) per le attività di seguito elencate: controllo della contaminazione chimica e microbiologica, della presenza di OGM, dell'irradiazione per alimenti e mangimi, della qualità degli alimenti sotto il profilo nutrizionale, dei formulati fitosanitari, dei materiali trattati con prodotti fitosanitari, dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti;

visto che la DGR n. 10-7876 dell'11.12.2023 ha demandato al Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare l'adozione degli atti necessari alla quantificazione della quota parte di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021, in applicazione del criterio sopraindicato, con arrotondamento dell'importo spettante per eccesso/difetto al percentile rispetto al numero di campioni assegnati;

preso atto che con Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 313/A1409D del 07.05.2024, D.D. n. 453/A1409D dell'08.07.2024 e D.D. n. 291/A1409D del 20.05.2025 è stata definita la quota spettante agli Enti cui afferiscono i Laboratori ufficiali individuati dalla Regione Piemonte nel Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare - PRISA (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - IZS PLV e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Piemonte) per gli incassi riferibili agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

preso atto che il Programma Regionale Integrato per il controllo della Sicurezza Alimentare - PRISA relativo all'anno 2026 ha definito, relativamente agli ambiti di controllo sopracitati, il numero di campioni che ciascun Laboratorio ufficiale (IZS PLV o ARPA Piemonte) ha dovuto programmare a supporto del controllo per la sicurezza di alimenti e mangimi, come da tabella contenuta nell'allegato A, parte integrante della presente determinazione;

verificato che l'applicazione dei criteri approvati con DGR n. 10-7876 dell'11.12.2023 ai dati di programmazione contenuti nella tabella presente nell'Allegato A, di seguito riassunti, portano alla definizione delle seguenti percentuali che le Aziende Sanitarie Locali regionali dovranno versare ai sensi del D.Lvo 32/2021 agli Enti aventi diritto:

	Campioni IZS PLV Anno 2026	Campioni ARPA Piemonte Anno 2026	TOTALE campioni Anno 2026
Riepilogo campioni programmati nell'anno 2026 (come da dettaglio in Allegato A)	9231	211	9442
Quantificazione della quota parte di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021 spettante a ciascun Ente, con arrotondamento per eccesso/difetto al percentile rispetto al numero di campioni assegnati	98%	2%	100%

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- art. 17 e 18 legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lvo 32/2021;
- D.G.R. n. 10-7876 dell'11.12.2023;
- D.D. n. 313/A1409D del 07.05.2024;
- D.D. n. 453/A1409D dell'08.07.2024;
- D.D. n. 291/A1409D del 20.05.2025;

determina

- in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-7876 dell'11.12.2023 e sulla base dei dati di programmazione contenuti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la ripartizione fra gli Enti cui afferiscono i Laboratori ufficiali individuati dalla Regione Piemonte nel Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare – PRISA (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - IZS PLV e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Piemonte) della quota di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021, per gli incassi riferibili all'anno 2026, sarà effettuata da parte delle Aziende Sanitarie regionali in base alle percentuali indicate nella tabella che segue:

	IZS Anno 2026	PLV ARPA Piemonte Anno 2026
Quota parte di cui all'art. 15, comma 2, lett. c) del D.Lvo 32/2021 spettante a ciascun Ente, con arrotondamento per eccesso/difetto al percentile, rispetto al numero di campioni programmati nell'anno 2026	98%	2%

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria
e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio